



Statuto dell'Associazione Culturale per la diffusione della
Musica
"Momenti Musicali"

Capo I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art.1

E' costituita, per tempo indeterminato, un'Associazione culturale con sede in Via Garibaldi n°143 Montelibretti Roma, sotto la denominazione di "MOMENTI MUSICALI".

Art.2

L'Associazione non ha alcun fine di lucro, è apolitica, aperta a tutti, e svolge attività esclusivamente di carattere musicale, culturale, ricreativo.

Art.3

L'Associazione ha per scopo l'attuazione di ogni possibile iniziativa intesa a coltivare, diffondere e sviluppare la conoscenza, il gusto e la stima della musica, organizza manifestazioni e concerti musicali allo scopo di mantenere viva ed operante la tradizione musicale locale.

Art.4

Nel quadro e nei limiti delle anzidette iniziative, l'Associazione si propone in particolare:

- a) l'istituzione di corsi teorici di educazione musicale;
- b) l'istituzione di corsi pratici per lo studio di strumenti musicali.
- c) la costituzione di un complesso bandistico e di altri gruppi musicali;
- d) il recupero storico delle tradizioni popolari e musicali della Sabina.

Art.5

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia, i quali approvino gli scopi dell'Associazione stessa.



Capo II

SOCI

Art.6

I soci sono ordinari e onorari.

Sono soci ordinari:

- a) i componenti dei gruppi musicali che abbiano compiuto i 18 anni di età;
- b) i genitori (padre o madre) degli altri componenti che non abbiano compiuto i 18 anni di età;
- c) coloro che intendano sostenere l'Associazione o partecipino alle attività.

Per diventare socio ordinario si deve:

- accettare lo statuto dell'Associazione;
- versare la quota annuale;
- avere la tessera di socio ordinario firmata dal Presidente dell'Associazione.

Sono soci onorari coloro che si sono resi particolarmente benemeriti verso l'Associazione con aiuti e contributi di qualsiasi genere.

La nomina di soci onorari è di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Art.7

I soci ordinari hanno diritto:

- a) a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) a eleggere i membri dell'Associazione;
- c) a partecipare alle manifestazioni musicali, culturali, ricreative organizzate dall'Associazione.

Art.8

La qualifica di socio si perde per dimissioni o per esclusione.

Il socio dimissionario deve comunicare le proprie intenzioni al Comitato Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti del socio che:

- non osservi le disposizioni del presente statuto e non si uniformi allo spirito dell'Associazione;
- arrechi all'Associazione stessa grave danno morale o materiale;
- manchi gravemente di rispetto ai dirigenti dell'Associazione.



Capo III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Comitato Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.10

L'Assemblea dei Soci ha tutti i poteri deliberativi nelle questioni concernenti la vita dell'Associazione.

Essa è composta dai soci ordinari, che hanno diritto di parola e di voto. Possono intervenire anche i soci onorari, i quali, però, hanno soltanto facoltà di parola.

Art.11

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno; straordinariamente quando lo deliberi a maggioranza assoluta il Comitato Direttivo, o lo chiedano almeno un quarto dei soci ordinari.

Art.12

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione e va fatta mediante affissione di avviso pubblico nei luoghi più opportuni, possibilmente con avviso a domicilio per i soci ordinari.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato:

- il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, la quale dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima;
- l'ordine del giorno.

Art.13

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti (in proprio o per delega) almeno la metà più uno dei soci ordinari, in seconda convocazione, l'Assemblea è valida se è presente almeno un terzo dei soci. Ciascun socio ordinario ha diritto a un voto e non può ricevere più di due deleghe.

La delega deve essere fatta per iscritto.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccezione fatta per le deliberazioni concernenti modifiche al presente Statuto, che devono essere approvate da almeno due terzi dei soci.

Art.14

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere ogni due anni il Presidente, i membri del Comitato Direttivo e i Revisori dei Conti;
- b) discutere ed approvare i programmi di attività proposti dal Comitato Direttivo;
- c) discutere ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- d) deliberare le modificazioni al presente Statuto.

Art.15

Il Comitato Direttivo si compone di nove membri, di esso fa parte, quale membro di diritto, il Sindaco o suo delegato.

Il Comitato è eletto con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci. Tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale, sono eletti e possono essere eletti purchè maggiorenni. Gli elettori potranno esprimere un massimo di tre preferenze. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età. Il Comitato dura in carica due anni ed i membri scaduti sono rieleggibili. In caso di vacanza entrano a far parte del Comitato coloro che seguono, per numero di voti, gli eletti dell'ultima votazione.

Nel caso che la maggioranza dei membri del Comitato dovesse recedere dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea dei soci può indire nuove elezioni o nominare un commissario straordinario fino alla scadenza del biennio.

Art.16

Spetta al Comitato Direttivo:

- a) eleggere, a maggioranza dei componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Cassiere e un Segretario, da scegliersi fra i suoi componenti. La votazione è fatta a scrutinio segreto. In caso di mancato accordo, dopo tre sedute del Comitato, l'Assemblea dei soci potrà indire nuove elezioni o nominare un Commissario straordinario per la durata stabilita dall'Assemblea stessa;

- b) determinare, anno per anno, l'importo della quota prevista per i soci ordinari;
- c) elaborare i programmi per lo svolgimento delle attività di cui all'art.14;
- d) predisporre, d'intesa con il Collegio dei Revisori, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre l'ordine del giorno per le riunioni dell'Assemblea e diramare le relative convocazioni;
- f) nominare i rappresentanti dell'Associazione in seno ad organismi vari, qualora tale rappresentanza sia richiesta.

Art.17

Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno, o quando venga chiesto da almeno due terzi dei suoi componenti. Copia dei verbali delle riunioni del Comitato, firmata dal Presidente e dal Segretario, deve essere conservata agli atti dell'Associazione.

Art.18

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Comitato Direttivo, coordina ed unifica le iniziative degli altri membri del Comitato, svolge le funzioni e gli incarichi a lui delegati dal Comitato stesso.

Il Presidente può, in caso di urgenza, decidere personalmente su argomenti di competenza del Comitato Direttivo, salvo ratifica del medesimo Comitato nella successiva riunione di esso.

In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art.19

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, i quali, scelti tra i soci ordinari, sono eletti dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, separata da quella per le elezioni del Comitato Direttivo.

Risulteranno eletti tre soci che avranno riportato il maggior numero di voti. Essi sceglieranno tra loro il Presidente. In caso di vacanza, saranno nominati coloro che, per numero di voti, seguivano i soci eletti. Nel caso non sia possibile provvedere alla sostituzione, si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo di un nuovo Collegio. I membri del Collegio sono invitati a presenziare, senza diritto di voto, alla riunione del Comitato Direttivo.



Art.20

Spetta al Collegio dei Revisori:

- a) seguire e controllare l'andamento amministrativo e contabile dell'Associazione;
- b) predisporre d'intesa con il Comitato Direttivo, gli schemi di bilancio preventivo e di conto consuntivo, riferendoli all'Assemblea.

Art.21

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Sono ammissibili solo rimborsi delle spese reali documentate.



Capo IV

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art.22

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili che, per acquisto, per lascito o per donazione vengono in possesso dell'Associazione;
- b) dalle quote dei soci ordinari;
- c) dagli eventuali contributi elargiti da enti o associazioni che patrocinano iniziative musicali od iniziative artistico-ricreative;
- d) dalle offerte dei privati cittadini;
- e) dai proventi derivanti dalle iniziative di cui agli artt. 3 e 4.

Art.23

L'elenco dei beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione deve essere trascritto in un apposito registro inventario.

Art.24

Ai fini di una corretta e documentata amministrazione, il Comitato Direttivo dovrà curare, con l'ausilio del Segretario ed del Cassiere, e con il controllo del presidente, i seguenti documenti:

- a) registro dei soci distinti per categoria (ordinari,onorari), con l'indicazione del cognome, nome, data di nascita e indirizzo. Per i soci rappresentanti i minori dovrà essere, inoltre, indicata la specificazione: "rappresentante di" con nome e cognome del minore;
- b) registro dei verbali dell'Assemblea dei soci;
- c) registro dei verbali delle riunioni del Comitato Direttivo;
- d) registro di protocollo della corrispondenza in partenza ed in arrivo;
- e) registro della cassa con la registrazione, in ordine cronologico, di tutte le entrate ed uscite.

Art.25

Il cassiere cura la tenuta del registro di cassa, custodisce il denaro ed, ogni tre mesi, dovrà esporre la situazione di cassa al Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo, ove lo ritenga necessario, potrà nominare un vice o aiutante cassiere.



Capo V

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art.26

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci.

In tal caso i beni residui dell'Associazione saranno devoluti in beneficenza.

Art.27

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.